Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 16 febbraio 1961** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO–LIBRERIA DELLO STATO–PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1814.

Approvazione della variante quater al piano particolareggiato n. 38 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Nomentana, viale della Regina, viale XXI Aprile e via Carlo Fea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della Città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda 11 dicembre 1958, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera della Giunta municipale 23 luglio 1958, n. 5228, approvata dal Ministero dell'interno in data 7 aprile 1959, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione 9 dicembre 1958, numero 7803, ha chiesto l'approvazione della variante *quater* al piano particolareggiato n. 38 di esecuzione della zona compresa tra via Nomentana, viale della Regina, viale XXI Aprile e via Carlo Fea, approvato con regio decreto 31 gennaio 1935;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non è stata presentata nei termini alcuna opposizione;

Ritenuto che fuori termine è stato presentato da parte dell'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca, un'opposizione nella quale si contesta la legittimità della variante di che trattasi in quanto:

a) nel piano regolatore di massima risulta che per la costruzione di nuove chiese, nuove scuole, nuovi mercati etc. sono state riservate ed indicate delle apposite « aree privilegiate » le quali, anche per la zona in questione, rispondono in pieno alle relative esigenze urbanistiche, per cui a legittimare l'adozione della variante proposta dal Comune mancherebbe il presupposto essenziale della necessità e della stessa opportunità; *b*) risulta di fatto che incorporati ed annessi all'edificio costituente la chiesa parrocchiale sono stati costruiti una sala cinematografica ed un grande edificio che non rispondono evidentemente, a nessuna esigenza di culto ed urbanistica in genere;

Ritenuto che la proposta variante prevede la destinazione a Chiesa parrocchiale ed annessi edifici per il culto di una zona vincolata dal piano regolatore di massima a parco privato;

Considerato che appaiono valide ed ammissibili le ragioni per le quali il comune di Roma ha inteso adottare la variante di che trattasi;

Che, in particolare, si ravvisa necessario dotare la zona in parola di una chiesa parrocchiale a servizio dei fedeli, tenuto conto dello sviluppo edilizio del quartiere e dell'accertata carenza in esso di edifici destinati al culto;

Considerato, peraltro, che al fine di mantenere integra la destinazione del complesso stesso, anche ai fini ambientali, si ravvisa opportuno prescrivere che: *a*) gli edifici annessi alla parrocchia, esistenti alla data di adozione della presente variante, non debbono essere aumentati nel numero, disposizione, volume e consistenza; *b*) non potranno essere installati nel parco impianti sportivi, sale cinematografiche ed altri esercizi pubblici estranei all'attività parrocchiale; *c*) gli edifici stessi non dovranno avere una utilizzazione in contrasto o comunque non pertinente con l'esercizio del ministero pastorale della parrocchia e dell'annesso Tempio; *d*) dovranno essere impiantate ai confini con l'Accademia tedesca di belle arti e lungo la via G. B. De Rossi alberature di alto fusto;

Considerato che l'opposizione dell'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca deve essere dichiarata irricevibile in quanto presentata fuori termine;

Che tuttavia sulle richieste in essa contenute si è parzialmente provveduto con le prescrizioni di cui al precedente considerande;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto 28-29 aprile 1959, n. 699, della Commissione per il piano regolatore di Roma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Dichiarata irricevibile perchè fuori termine l'opposizione presentata dall'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca, è approvata, con le prescrizioni indicate in narrativa, la variante *quater* al piano particolareggiato n. 38, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in un elaborato di progetto contenente due planimetrie, rispettivamente in iscala 1:5000 e 1:1000, e in una relazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1815.

Approvazione del piano particolareggiato n. 155 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Laurentina e il limite sud della tenuta « Tre Fontane », nuova via di piano regolatore, il limite est dell'area destinata a scuola - nuova via di piano regolatore - via Poderale e via di Vigna Murata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della Città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936,

n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la legge 16 settembre 1940, n. 1433, con la quale il perimetro del piano regolatore di Roma di cui all'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 355 è stato esteso in modo da includervi la zona compresa tra il limite del piano regolatore 1931, la via Laurentina, la strada lungo il fosso di Vigna Murata, il recinto dell'E 42 e il Tevere;

Vista la domanda in data 1° settembre 1959, con la quale il sindaco di Roma in base a delibera consiliare 2 dicembre 1958, n. 2723, approvata dal Ministro per l'interno in data 1° aprile 1959, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 155 di esecuzione della zona compresa fra la via Laurentina — limite sud della tenuta Tre Fontane — nuova via di piano regolatore — limite est dell'area destinata a scuola — nuova via di piano regolatore — via Poderale e via di Vigna Murata;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito delle pubblicazioni degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: S.p.A. « Campania » (1), Remo Orseri (2), Gestione INA-Casa (3);

Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle opposizioni presentate;

Considerato che il piano in esame vale, per la zona interessata, quale piano di massima e particolareggiato di esecuzione;

Che esso contempla la sistemazione urbanistica, con carattere di progettazione unitaria, di una vasta area situata ad est della via Laurentina e a nord di via di Vigna Murata, compresa nella zona di ampliamento del piano di massima del 1931;

Che la rete viaria interessante detto piano è costituita da due nuove strade della larghezza rispettivamente di ml. 18 e di ml. 10, le quali suddividono il quartiere in tre zone con caratteristiche edilizie speciali;

Che la prima delle zone in questione, situata a nord del comprensorio, racchiude una vasta area da adibire a sede del Collegio provinciale francescano il cui complesso di costruzione è definito come forma, posizione e altezza nell'allegato lettera *A*) al piano in questione;

Considerato che la seconda zona, costituente l'isolato centrale, comprende due gruppi di costruzioni da adibire ad abitazione, posti alle due estreme parti della zona stessa, costituiti da edifici isolati di altezza massima di ml. 17,50 con distanza minima tra fabbricati di ml. 13, variamente articolati, disposti ed orientati nel modo stabilito dall'allegato lettera *B*), al piano di che trattasi;

Che nella parte centrale di questo isolato, in posizione baricentrica del quartiere, è prevista una serie di edifici a torre con corpi bassi, dove potranno trovare ubicazione negozi e servizi, nonchè una vasta area da adibire a parco pubblico;

Considerato che la terza zona, a sud del quartiere, comprende, nelle parti estreme, due gruppi di edifici isolati di altezza massima di ml. 17,50 con le stesse caratteristiche di quelli definiti nella seconda zona, mentre nella parte centrale avranno sede un complesso parrocchiale e un complesso religioso di Missionari di Verona, definito nell'allegato lettera « C » al piano;

Che all'estremo est del quartiere è prevista una zona da adibire ad edifici scolastici;

Considerato che il piano in esame appare ben studiato ed ammissibile in quanto presenta un aggruppamento organicamente distribuito e dotato delle indispensabili attrezzature di quartiere e con una edilizia da sviluppare in forma predeterminata;

Che, sopratutto, si ritiene ammissibile il criterio di sviluppare la fabbricazione secondo una volumetria delle costruzioni preventivamente definite in rapporto alla destinazione dei singoli edifici ed alla loro più opportuna ubicazione allo scopo di ottenere una ripartizione di spazi liberi ben distribuita, sia agli effetti del necessario distanziamento ed ambientamento delle costruzioni stesse, sia in ordine alla configurazione del terreno piuttosto ondulato;

Che le altezze massime delle costruzioni sono contenute entro i limiti massimi previsti dal regolamento edilizio (m. 28.00);

Che la previsione dell'altezza massima di m. 28 è limitata ad una piccola parte degli edifici disposti lungo uno dei due assi viari che attraversano longitudinalmente il quartiere;

Che, tuttavia, trattandosi di fabbricati disposti nella parte più alta della località, è necessario prescrivere che le altezze massime di m. 28 vengano portate a m. 25, consentendo, però, entro tali limiti la realizzazione di un volume fabbricativo pari a quello risultante dal progetto comunale;

Che per quanto riguarda gli altri edifici che raggiungono per lo più l'altezza di m. 17,50, occorre prescrivere che le relative altezze vengano misurate a partire dalla quota più bassa del terreno circostante i singoli corpi di fabbrica a sistemazione avvenuta, e ciò allo scopo di evitare difformità interpretativa nella definizione dei volumi;

Considerato che in sede di attuazione del piano di che trattasi potrebbe manifestarsi la necessità di apportare alcune variazioni alle volumetrie precisate nell'allegato al piano stesso;

Che le volumetrie indicate nell'allegato di cui sopra debbono intendersi quali volumetrie di massima, per cui è consentito che esse possano venir variate in sede di rilascio delle licenze per i singoli edifici, qualora ciò si renda più conveniente ai fini di un più felice aspetto architettonico e di riconosciute esigenze della distribuzione degli edifici stessi, fermi restando i distacchi minimi delle strade ed i volumi totali di ogni complesso edilizio, quali risultano dall'allegato al piano « C »;

Che si ravvisa ammissibile — sempre nell'ambito del volume fissato dal piano — la possibilità di qualche deroga alle altezze prefissate, nel caso di edifici di maggior rilievo architettonico, la cui destinazione rivesta anche carattere pubblico;

Che, per quanto riguarda le altre previsioni di progetto, il piano si ravvisa ammissibile, sia perchè la rete viaria appare conveniente in relazione tanto alle necessità del quartiere che alla conformazione altimetrica del suolo, sia perchè, le aree riservate alla chiesa, alla

scuola e al parco pubblico sono ben collocate e proporzionate;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che quella presentata dalla Società Campania (1) è da accogliersi, per quanto concerne la rilevata differenza di tracciato della via di Vigna Murata, con il conseguente necessario spostamento delle costruzioni secondo le proposte contenute nelle controdeduzioni comunali;

Che è parimenti da accogliere la richiesta modificata della forma e della ubicazione dei fabbricati, quale risulta dalla planimetria in iscala 1:1000 allegata alla opposizione di cui sopra ed unita al presente decreto, e ciò in quanto la proposta nuova collocazione dei fabbricati stessi, non altera il criterio distributivo adottato dal piano, a condizione tuttavia, che venga mantenuto il volume edilizio complessivo risultante dal progetto comunale;

Che per quanto riguarda l'opposizione Orseri Remo (2), con la quale viene chiesta una maggiore altezza per il fabbricato alto m. 8 in vicinanza della chiesa, essa può essere parzialmente accolta consentendo che l'altezza del fabbricato in questione possa raggiungere i m. 11,50 purchè la costruzione risulti convenientemente armonizzata con l'adiacente complesso edilizio parrocchiale;

Considerato, in merito all'opposizione presentata dalla Gestione INA-Casa, che con essa viene chiesta: 1) la possibilità di adottare una sagoma diversa da quella prevista per ciascun edificio, ferme restando le altezze ed i distacchi minimi; 2) una migliore utilizzazione dell'area compresa tra la via di Vigna Murata e la via Poderale, prevedendo la costruzione di almeno altri due edifici dello stesso volume di quelli adiacenti e lasciando il resto vincolato a verde privato; 3) un'opportuna revisione del tracciato e delle sezioni delle strade interne di lottizzazione a carico delle sezioni delle strade interne di lottizzazione a carico delle varie cooperative e raggruppamenti, e ciò al fine di raggiungere una maggiore economia di spesa;

Che la prima di dette richieste può trovare accoglimento in conformità alle deduzioni comunali ed a quanto precedentemente precisato circa la possibilità di lievi variazioni nella forma dei singoli fabbricati al momento della loro progettazione fermo restando il volume complessivo di ciascun aggruppamento;

Che la seconda richiesta avanzata dalla Gestione INA-Casa e relativa all'inserzione di due nuovi fabbricati può, data la bassa densità edilizia del tratto interessato, trovare accoglimento a condizione che i due nuovi edifici siano dello stesso volume di quelli adiacenti e venga lasciata la rimanente area vincolata a verde privato;

Che, infine, può trovare parziale accoglimento la proposta per una più economica distribuzione della rete stradale interna dell'aggruppamento edilizio INA-Casa in rapporto ai possibili lievi spostamenti conseguenti all'accoglimento della prima richiesta dell'opponente;

Considerato che, per l'attuazione del presente piano, si ritiene congruo il termine di anni dieci, a decorrere dalla data del presente decreto;

Visto il piano finanziario adottato dalla Giunta municipale di Roma con deliberazione n. 5697 del 5 agosto 1959, approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro del 6 febbraio 1960;

Visto il voto n. 712 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, nell'adunanza del 28 settembre 1959;

Vista la legge 26 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono parzialmente accolte le osservazioni S.p.A. Campania (1), Remo Orseri (2), Gestione INA-Casa: è approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse, il piano particolareggiato numero 155 di esecuzione della zona compresa tra la via Laurentina — limite sud della tenuta Tre Fontane — nuova via di piano regolatore — via Poderale e via di Vigna Murata, vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:2000, in una planimetria in iscala 1:1000 costituente l'allegato al piano, in una planimetria in iscala 1:1000 rappresentante la proposta di rettifica al piano avanzata dalla S.p.A. Campania, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà vincolate.

Per l'attuazione del presente piano è fissato il termine di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330;

Vista la nota n. 411164 del 19 ottobre 1960, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero ha comunicato l'elenco dei nove delegati effettivi e dei tre supplenti, scelti, d'accordo con i Ministri per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura e le foreste, secondo le norme stabilite dall'art. 1, lettera *b*), del suindicato decreto legislativo, quali componenti del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1963, ed ha confermato, come proprio delegato, in applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 1, lettera *a*), del suindicato decreto, il comm. Giovanni Bernasconi, già ispettore generale del medesimo Ministero, ora a riposo;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Decreta:

Art. 1.

A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali, per il triennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1963, sono nominati:

Nasini prof. dott. Antonio, direttore dell'Istituto chimico dell'Università di Torino, presidente;

Giovannetti dott. Dario e Grimaldi comm. Arturo, ispettori generali a riposo, delegati scelti dal Ministro per le finanze;

Bernasconi comm. Giovanni, ispettore generale a riposo, delegato scelto dal Ministro per il commercio con l'estero;

Bozzano Giuseppe, La Rocca dott. Lorenzo, Costantinides prof. dott. Giorgio, Favaretto rag. Gino, Botto ing. Giuseppe, Mascherpa Italo, Martinez ingegnere Paolo, Sciarra dott. Cesare, Toja dott. Virginio, delegati effettivi scelti su proposta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Inguglia G. Battista, Malquori prof. dott. Giovanni, Montefiore dott. Giacomo, delegati supplenti scelti su proposta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Sono chiamati, inoltre, a costituire il Collegio stesso:

il direttore generale delle dogane ed imposte indirette; il direttore generale del commercio interno e quello della produzione industriale, presso il Ministero dell'industria e del commercio; il direttore generale per gli affari doganali e quello per gli accordi commerciali, presso il Ministero per il commercio con l'estero; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti quali membri di diritto.

Art. 2.

Interverranno alle adunanze del Collegio, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane ed il direttore dei Laboratori chimici delle dogane o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscono.

Interverrà, inoltre, alle adunanze del Collegio, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione o il funzionario che lo sostituisce, nei casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimere il parere su controversie riguardanti le imposte di fabbricazione.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio il dott. Roberto Muzi, direttore di 1ª classe, addetto allo Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1961
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 150

(972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 febbraio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Domenico Dentice di Accadia, Console onorario di Danimarca a Napoli, con giurisdizione sulle provincie della Campania, della Basilicata, delle Puglie e della Calabria.

(936)

In data 2 febbraio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernst Hessenberger, Console generale di Austria a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Trieste, Belluno, Gorizia, Udine.

(937)

In data 2 febbraio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gennaro Salimbene, Console generale onorario di Honduras a Napoli.

(938)

In data 4 febbraio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guido Pagliai, Console onorario di Danimarca a Bologna, con giurisdizione sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

(958)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del fiume Isonzo, in località ponte di Sagrado del comune di Gradisca (Gorizia).

Con decreto 9 dicembre 1960, n. 1981, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del fiume Isonzo, in località ponte di Sagrado del comune di Gradisca (Gorizia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 21, particella catastale 111/3 frazione *B* (mq. 219), ai fogli numeri 15 e 21, particelle 824 frazione *B* (mq. 643), 824 frazione *C* (mq. 257), 623/2 frazione *B* (mq. 95) e 623/2 frazione *A* (mq. 375), di complessivi mq. 1589, ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 luglio 1953, in scala 1:2000 e 1:1000, dall'Ufficio del catasto fondiario di Cormons, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(947)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 18 agosto 1954, 19 agosto 1955, 14 settembre 1956, 22 giugno 1957 e 20 giugno 1958, nella zona di Lessona (Vercelli), della estensione di ettari 530, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 18 agosto 1954, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 11 febbraio 1956, 22 giugno 1957 e 20 giugno 1958 nella zona di Calenzano e Prato, località Monte Cantagrilli (Firenze) della estensione di ettari 750, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 11 febbraio 1956, viene revocato.

(978)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 281, l'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 184.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genaio 1945, n. 51.

(996)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 383, l'Amministrazione comunale di Vernole (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(997)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 130-AL, della cessata ditta Emanuelli Francesco, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza Po (Alessandria), via 25 Aprile n. 5.

Si rende noto altresì lo smarrimento di due di tali marchi da parte della ditta medesima.

Si diffidano gli eventuali possessori dei due marchi suddetti a consegnarli all'Ufficio metrico di Alessandria.

(964)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 432-AL, della cessata ditta Piatti Pietro fu Francesco, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Sassi n. 18.

(906)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 15 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,60	621,90	621,96	621,99	621,85	621,70	622 —	621,75	621,80	621,90
$ Can.	627,90	628 —	628,50	628 —	627,55	628,06	627,90	627,75	628,12	628,20
Fr. Sv.	144,02	144,03	144,02	144,03	144,02	144,04	144,03	144,05	144,04	144,04
Kr. D.	89,98	89,98	90 —	89,99	90 —	89,99	89,9775	90 —	90,61	90 —
Kr. N.	87 —	86,97	87,02	87 —	87,04	87,01	86,985	87 —	87,03	87,05
Kr. Sv.	120,19	120,18	120,22	120,26	120,22	120,20	120,23	120,20	120,21	120,26
Fol.	164,20	164,18	164,25	164,24	164,20	164,20	164,22	164,25	164,23	164,20
Fr. B.	12,44	12,455	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12.45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,84	126,87	126,93	126,90	126,92	126,88	126,90	126,85	126,89	126,90
Lst.	1741,66	1741,80	1741,75	1741,80	1741,75	1742,09	1741,70	1742,20	1742,27	1741,75
Dm. occ.	149 —	149,05	149,04	149,07	149 —	149,06	149,06	149 —	149,07	149,07
Scell. Austr.	23,85	23,865	23,895	23,87125	23,86	23,87	23,8675	23,85	23,87	23,87

Media dei titoli del 15 febbraio 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,75
Id. 3,50 % 1902	77,10
Id. 5 % 1935	108,65
Redimibile 3,50 % 1934	97,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,325
Id. 5 % 1936	101,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1961

1 Dollaro USA	621,995
1 Dollaro canadese	627,95
1 Franco svizzero	144,03
1 Corona danese	89,984
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	120,245
1 Fiorino olandese	164,23
1 Franco belga	12,46
1 Franco nuovo (N.F.)	126,90
1 Lira sterlina	1741,75
1 Marco germanico	149,065
1 Scellino austriaco	23,869

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Vincenzo Menichella, nato a Roma il 4 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma il 20 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(975)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1960, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal presidente dell'ospedale Maggiore, in nome e per conto di detto Ente, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 29 marzo 1957 sul parco dell'ospedale Maggiore sito nel comune di Cremona.

(973)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1961, registro n. 1 Finanze, foglio n. 196, sono stati dichiarati in parte inammissibili, per tardiva presentazione, ed in parte rigettati perchè infondati i ricorsi presentati dal sig. Eugenio Carrieri, ex applicato del ruolo aggiunto della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza, avverso rispettivamente:

a) la nota n. 10879 in data 24 luglio 1956, del Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - con la quale fu comunicato all'interessato di essere incorso nella decadenza dall'impiego prevista dall'art. 118, primo comma lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, con effetto dal 24 luglio 1956, per non aver raggiunto, entro il termine prefissogli del 23 stesso mese, la sede di Vercelli ove era stato trasferito con determinazione ministeriale del 10 marzo 1956;

b) il decreto del Ministro per le finanze del 25 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1957, registro n. 829 Finanze, foglio n. 50, con il quale il sunnominato fu dichiarato decaduto dall'impiego a decorrere dal 24 luglio 1956, ai sensi della citata norma di legge e per i motivi sopra esposti.

(965)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 agosto 1960 dal sig. Zaulovich Angelo nato a Visinada (Pola) il 10 agosto 1932, residente a Trieste in via Valmaura 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sauli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Zaulovich Angelo è ridotto nella forma italiana di Sauli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 febbraio 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 ottobre 1960 dal sig. Gonich Antonio nato a Capodistria (Pola) il 23 aprile 1938, residente a Trieste in via Vittoria Colonna, 2 pr. Zucca, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gonni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Gonich Antonio è ridotto nella forma italiana di Gonni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 febbraio 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 ottobre 1960 dalla signora Vitez Liliana in Fontanot, nata a Trieste il 10 novembre 1933 e qui residente alla S.M.M. Inf. 1473, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Viti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Vitez Liliana in Fontanot è ridotto nella forma italiana di Viti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 febbraio 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 ottobre 1960 dal sig. Crisman Pietro, nato a Portole (Pola) il 5 settembre 1918, residente a Trieste in via Parini 17, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Crismani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto ri-

chiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Crisman Pietro è ridotto nella forma italiana di Crismani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Ghersinich Lidia nata a Grisignana (Pola) l'8 ottobre 1927, moglie;

2) Crisman Ferruccio nato a Trieste il 9 gennaio 1949, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 febbraio 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 ottobre 1960 dalla signora Ghersinich Lidia in Crisman, nata a Grisignana (Pola) l'8 ottobre 1927, residente a Trieste in via Parini 17, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Ghersini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Ghersinich Lidia in Crisman è ridotto nella forma italiana di Ghersini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 febbraio 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(967)

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/4869 di data 26 luglio 1934, con il quale il cognome del sig. Sossich Miroslavo nato a Trieste il 1° agosto 1901 e qui residente in via di Monrupino, 28, venne ridotto in forma italiana di Sossi, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 12 agosto 1960, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di Sosič;

Visto il certificato di nascita, rilasciato dalla parrocchia di Opicina in data 15 novembre 1960, dal quale risulta che il cognome originario dell'interessato è Sosič e non Sossich;

Visti gli atti, e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/4869 di data 26 luglio 1934, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Sossi Miroslavo è restituito nella sua forma originaria di « Sosič ».

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 febbraio 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(966)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 10, parte III, dell'ottobre 1960 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

(981)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.